

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.02.1997
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.04.2013

Sommario

CAPO I – LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITÀ	4
Art. 1 – Scopi del regolamento	4
Art. 2 – Limiti e finalità del regolamento	4
Art. 3 – Oggetto del servizio di polizia rurale.....	4
Art. 4 – Organi preposti al servizio di polizia rurale.....	4
CAPO II – DELLA PROPRIETA’ E DEI FURTI CAMPESTRI	5
Art. 5 – Passaggio abusivo sui fondi altrui	5
Art. 6 – Passaggio abusivo con bestiame su fondi altrui (Esercizio del diritto di passaggio)	5
Art. 7 – Spigolatura ed atti consimili sui beni privati	5
Art. 8 – Proprietà dei frutti	5
Art. 9 – Frutti campestri.....	5
Art. 10 – Recinzioni abusive.....	5
CAPO III – PASCOLO - CACCIA – PESCA	6
Art. 11 – Comunioni generali dei pascoli	6
Art. 12 – Custodia del bestiame pascolante	6
Art. 13 – Bestiame incustodito	6
Art. 14 – Transito del bestiame.....	6
Art. 15 – Custodia del bestiame sulle strade	6
Art. 16 – Guida di mandrie e greggi	7
Art. 17 – Ricetto a greggi vaganti.....	7
Art. 18 – Denuncia di contratto di soccida semplice	7
Art. 19 – Denuncia di arrivo nel Comune di Borgofranco d'lvrea	7
Art. 20 – Apicoltura nomade	7
Art. 21 – Produzione e vendita del latte	7
Art. 22 – Caccia e pesca	9
Art. 23 – Regolamentazione della raccolta dei funghi	9
Art. 24 – Della fauna minore.....	9
CAPO IV – STRADE – FOSSI E CANALI PRIVATI – RAMI PROTESI E RADICI	10
Art. 25 – Divieti generali	10
Art. 26 – Conservazione delle strade	10
Art. 27 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	10
Art. 28 – Spurgo di fossi e canali.....	11
Art. 29 – Distanze per fossi e canali	11
Art. 30 – Abbeveratoi per animali.....	11
Art. 31 – Coltivazione piante tessili.....	12
Art. 32 – Lavori di scavo	12
Art. 33 – Potatura delle siepi	12
Art. 34 – Aratura dei terreni adiacenti alle strade.....	12
Art. 35 – Abbattimento di piante lungo le strade	13
CAPO V – BOSCHI E PIANTAMENTI	14
Art. 36 – Generalità.....	14
Art. 37 – Governo dei boschi	14
Art. 38 – Trasporto del legname	14
Art. 39 – Utilizzazione dei boschi	14
Art. 40 – Incendi dei boschi	14
Art. 41 – Carbonizzazione della legna.....	15
Art. 42 – Residui di lavorazione	15
Art. 43 – Piantamenti – Distanze degli alberi.....	15
CAPO VI – MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI DELL’AGRICOLTURA.....	17
Art. 43-bis – Prevenzione e lotta agli organismi nocivi delle piante	17
Art. 44 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria.....	19
Art. 45 – Divieto della vendita di piante e sementi.....	19
Art. 46 – Cartelli per esche avvelenate	19
Art. 47 – Spedizione di piante.....	19

Art. 48 – Nidiate di uccelli.....	20
Art. 49 – Allevamento bachi	20
Art. 50 – Impianto di vivai e commercio piante.....	20
Art. 51 – Concimi chimici	20
Art. 52 – Piante officinali	20
Art. 53 – Difesa delle coltivazioni.....	21
Art. 54 – Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall’uomo	21
CAPO VII – MALATTIA DEL BESTIAME	23
Art. 55 – Obbligo di denuncia	23
Art. 56 – Isolamento per malattie contagiose	23
Art. 57 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.....	23
Art. 58 – Igiene degli animali nelle stalle	23
Art. 59 – Protezione degli animali.....	23
CAPO VIII – CASE COLONICHE	25
Art. 60 – Costruzione di case coloniche	25
Art. 61 – Igiene delle case coloniche.....	25
Art. 62 – Prevenzione antincendio	25
Art. 63 – Depositi di esplosivi ed infiammabili.....	25
Art. 64 – Incameramento delle acque piovane.....	26
Art. 65 – Stalle.....	26
Art. 66 – Concimaie.....	26
Art. 67 – Cani a guardia di edifici rurali.....	26
CAPO IX – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI	27
Art. 68 – Culture agrarie – Limitazioni	27
Art. 69 – Accensione fuochi	27
CAPO X – SANZIONI.....	28
Art. 70 – Accertamento delle violazioni e sanzioni	28
Art. 71 – Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio	28
Art. 72 – Sequestro e custodia di cose.....	28
Art. 73 – Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco	28
CAPO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
Art. 74 – Entrata in vigore del Regolamento	29

CAPO I – LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITÀ

Art. 1 – Scopi del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 2 – Limiti e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea facente parte della zona rurale.

Art. 3 – Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la coltura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 4 – Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale viene svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti (Art. 57 del Codice di Procedura penale).

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge n. 2073/1865, n. 2248 – allegato F - e del D.L.vo del 30.04.1992, n. 285.

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

All'infuori di casi di flagrante reato, gli Agenti e Funzionari di Polizia non possono introdursi nelle private abitazioni senza essere muniti del mandato del Sindaco ed osservando le prescrizioni contemplate negli artt. 267 e 333 Cod. Proc. Penale.

CAPO II – DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

Art. 5 – Passaggio abusivo sui fondi altrui

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinzione di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

Art. 6 – Passaggio abusivo con bestiame su fondi altrui (Esercizio del diritto di passaggio)

Il diritto di passaggio su fondi altrui con bestiame, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni che possono essere cagionati alla altrui proprietà.

Art. 7 – Spigolatura ed atti consimili sui beni privati

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare, rampollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Il consenso di cui al precedente comma non si presumerà ove non risulti da atto scritto o dalla costante presenza del proprietario.

Art. 8 – Proprietà dei frutti

I frutti, di qualsiasi specie, delle piante ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 9 – Frutti campestri

Gli Agenti di Polizia qualora sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura penale dandone immediata partecipazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 10 – Recinzioni abusive

Si fa divieto di approntare qualsivoglia tipo di recinzione a qualunque terreno privato se non previa specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

CAPO III – PASCOLO - CACCIA – PESCA

Art. 11 – Comunioni generali dei pascoli

Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono “comunioni generali dei pascoli sui beni privati”.

Art. 12 – Custodia del bestiame pascolante

La custodia del bestiame deve essere affidata a persone adulte ed idonee.

È proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono recintati con muri o forti siepi o con altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame la fuoriuscita.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che per effetto di calciare, pozzare, mordere, sbandare e simili, rechi molestia ai passanti e danni ai fondi.

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

È vietato pascolare bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati, fatto salvo il caso in cui il proprietario degli stessi abbia rilasciato idonea autorizzazione scritta o sia costantemente presente.

Art. 13 – Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali e di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente e dai privati.

Art. 14 – Transito del bestiame

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni, ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992, n. 285).

Anche nel transito attraverso le campagne e strade esterne all'abitato il bestiame dovrà essere convenientemente custodito.

Art. 15 – Custodia del bestiame sulle strade

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed idoneo ed in numero sufficiente per impedire difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Gli animali indomiti o pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per le persone.

Art. 16 – Guida di mandrie e greggi

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e, di notte, devono essere preceduti e seguiti da persona munita di una fonte luminosa accesa e visibile a distanza (D. L.vo 30.04.1992, n. 285).

Art. 17 – Ricetto a greggi vaganti

Coloro che nel territorio comunale concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 18 – Denuncia di contratto di soccida semplice

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve informare l'Ufficio Comunale competente denunciando la quantità e la specie dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 19 – Denuncia di arrivo nel Comune di Borgofranco d'Ivrea

I pastori, i caprai ed i margari devono, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale competente il fondo presso il quale hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore all'Ufficio Comunale competente.

I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del locale Regolamento d'Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze prefettizie e sindacali in vigore in merito.

Art. 20 – Apicoltura nomade

L'esercizio dell'apicoltura dovrà essere effettuato tenendo presente le disposizioni del R.D. 16.03.1942, n. 262 e successive modificazioni.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C.C., chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno alle colture ed alle piante per la cattura degli sciami.

Gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro 2 giorni od abbia cessato di inseguirli dopo 2 giorni.

Art. 21 – Produzione e vendita del latte

Per quanto riguarda l'esercizio di produzione e vendita del latte o dei suoi derivati, la materia trova specifica applicazione nelle seguenti norme:

- R.D. 09.05.1929, n. 994: Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;
- Legge 16.06.1938, n. 851: Norme per l'impianto ed il funzionamento delle "Centrali del latte";

- D.M. 07.01.1984: Disciplina del trasporto del latte alimentare;
- O.M. 14.03.1966: Norme sanitarie per l'importazione del latte e delle creme di latte freschi e pastorizzati;
- D.M. 22.09.1972: Integrazione del D.M. 14.09.1963 concernente la disciplina del trasporto del latte alimentare;
- D.M. 29.09.1976: Norme per la commercializzazione del latte intero;
- Legge 14.03.1977, n. 89: Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero;
- D.P.R. 10.05.1982, n. 514: Attuazione della direttiva CEE n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
- D.M. 23.08.1982: Metodi ufficiali di analisi per il controllo dei tipi di latte destinato all'alimentazione umana;
- D.M. 07.01.1984: elenco delle sostanze per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta;
- D.M. 30.09.1985: Applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca;
- D.M. 02.04.1987, modificato dal
- D.M. 21.05.1987 in cui sono state approvate le modalità per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori di latte ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare (vedi anche art. 4 del D.M. 11.04.1988, n. 150);
- O.M. 22.12.1987, n. 596: Attuazione della Direttiva n. 83/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana;
- D.M. 11.04.1988, n. 150: Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario;
- D.M. 14.05.1988, n. 212: Attuazione della Direttiva n. 83/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di latte trattato termicamente;
- D.P.R. 17.05.1988, n. 180: Attuazione della Direttiva CEE n. 83/147 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16.04.1987, n. 183;
- Legge 03.05.1989, n. 169: disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;
- D.M. 14.03.1991: Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia;
- D.M. 09.05.1991, n. 184: Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato all'utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato chimicamente;

- D.M. 09.05.1991, n. 185: Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato all'utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità".

Art. 22 – Caccia e pesca

L'esercizio della caccia sui fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 842 del Codice Civile e T.U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 05.06.1939, n. 1016 e s.m.i..

L'esercizio della pesca è disciplinato dal T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 08.10.1931, n. 1604 e s.m.i. e dal regolamento approvato con R.D. 22.11.1914, n. 1486 e s.m.i..

Art. 23 – Regolamentazione della raccolta dei funghi

Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 02.11.1982, n. 32, la raccolta dei funghi nel territorio del Comune è consentita previo rilascio di un tesserino da parte dell'Autorità Comunale, dietro pagamento di una somma che viene quantificata con provvedimento della Giunta Comunale da adottare nel rispetto dei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale.

Detto tesserino potrà avere carattere permanente e sarà di anno in anno rinnovato per un massimo di 5 anni dalla data del rilascio, dopo l'effettuazione di adeguato versamento tramite conto corrente postale.

L'Organo competente provvede, con apposito provvedimento, a delimitare le zone a vocazione fungina ed a stabilire le modalità relative alla raccolta dei funghi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. n. 32/82 sopra richiamata.

Art. 24 – Della fauna minore

È vietata la raccolta o la distribuzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie anfibie, nonché la cattura, il trasporto o il commercio di rospi (Art. 27 L.R. n. 32/82).

È consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca col guscio), per quantitativi non superiori a quanto previsto dalle Leggi Regionali in vigore.

Il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere attività ai fini di allevamento, alla raccolta di una quantità superiore e con anticipo della raccolta stessa al 1° luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui al precedente comma devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole (Art. 28 L.R. n. 32/82).

CAPO IV – STRADE – FOSSI E CANALI PRIVATI – RAMI PROTESI E RADICI

Art. 25 – Divieti generali

La materia trova disciplina:

- nella Legge sui Lavori Pubblici 20.03.1865, n. 2248 – Artt. 51, 52, 53 e 54;
- nel D.L. Luogotenenziale 01.09.1918, n. 1446 convertito nella Legge 17.04.1925, n. 473;
- nel R.D. 15.11.1923, n. 2506 (art. 20);
- nella Legge 12.02.1958, n. 126;
- nel D.L.vo 30.04.1958, n. 285.

È comunque vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito e di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.

Sui fondi ed aree comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

È pure vietato condurre a strascico su strade comunali legnami di qualsiasi sorta e dimensioni, che possano danneggiare il buon stato delle stesse.

È proibita la sosta sulle strade comunali con i veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito ad altri veicoli.

È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettare ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 26 – Conservazione delle strade

La materia è compiutamente disciplinata:

1. dal Codice della Strada:
 - T.U. 08.12.1933, n. 1740 per la parte rimasta in vigore;
 - D.L.vo 30.04.1992, n. 285
2. dal Regolamento D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;

Art. 27 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

È proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condotte delle acque pubbliche, così come pure di lavare nelle fontane pubbliche o di imbrattarle.

Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di canali scaricatori. È fatto comunque divieto di scarico in tutti i corsi d'acqua correnti nel territorio comunale ed in tutti gli alvei destinati al transito di acque sia pubbliche che private, ancorché asciutti, di latrine, liquami, rifiuti solidi e liquidi di qualunque natura e provenienza (L. 319/76).

È proibito scaricare nei fossi delle strade e condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti, debitamente giustificati e salvo le regolari concessioni della competente Autorità (Art. 3 R.D. 08.12.1933, n. 1740).

Art. 28 – Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano costantemente tenuti sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno ed, occorrendo, più volte.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Comunione di fossi:

Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte ed uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 29 – Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 30 – Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in essi il bucato ed immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 31 – Coltivazione piante tessili

Salvo quanto è previsto dalla Legge 23.12.1978, n. 833, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave ed altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione e la permanenza nelle campagne di pozze, di ristagni d'acqua e di piccoli impaludamenti, dovrà farne domanda al Sindaco che, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge.

Art. 32 – Lavori di scavo

È vietata, senza il preventivo consenso del Consiglio Comunale, l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.

Nel caso di terreni vincolati a chiunque appartenenti occorre l'autorizzazione dell'Autorità competente da chiedersi con domanda munita del referto di pubblicazione.

Art. 33 – Potatura delle siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Comunione di siepi:

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine od altra prova in contrario.

Se solo uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistente.

Comunione di alberi:

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'Autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Art. 34 – Aratura dei terreni adiacenti alle strade

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Art. 35 – Abbattimento di piante lungo le strade

Occorrendo di dover abbattere piante od alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

CAPO V – BOSCHI E PIANTAMENTI

Art. 36 – Generalità

I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (Legge Forestale 30.12.1923, n. 3267, modificata con R.D. 03.01.1926, n. 23 e Reg. 16.05.1926, n. 1126) – Regolamento Provinciale sulle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi R.D.L. 18.06.1931, n. 973 per la tutela dei castagneti.

Art. 37 – Governo dei boschi

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune ed altri Enti, ma gestiti dal Corpo delle Foreste, si osserveranno le disposizioni particolari da questo emanate.

Art. 38 – Trasporto del legname

Il trasporto del legname dal letto di caduta alla strada dovrà essere effettuato il più presto possibile e solo lungo le strade ed i canali d'avvallamento già esistenti, evitando lo strascico, il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliato di recente od in riproduzione ed il danneggiamento dei terreni sottostanti.

Art. 39 – Utilizzazione dei boschi

L'impianto dei boschi, le operazioni di coltura e di governo boschivo (potatura, corteggiamenti, resinazioni, ecc.), il dissodamento dei terreni saldi e boschivi, l'esercizio delle cave, ecc., sono regolate dalle norme dettate dalle Leggi e dai regolamenti citati all'art. 35.

Art. 40 – Incendi dei boschi

L'accensione di un fuoco all'aperto è vietato entro il perimetro dei boschi e ad una distanza minore di 100 metri da essi (L.R. 02.11.1982, n. 32 – art. 9). Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nella custodia di animali regolarmente ammessi al passaggio dei boschi stessi potranno accendere il fuoco, per uso proprio negli spazi previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purché il focolare venga riparato dal vento con massi o terra o con fosso tagliafiamma o simili, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille nel bosco circostante, e purché sia ben custodito e completamente spento prima di venire abbandonato. È pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci, nonché l'accensione di detti nei castagneti da frutto, purché in giornate non ventose e sotto continua sorveglianza (art. 10 L.R. 32/82).

È vietato fumare nei boschi, fatta eccezione che negli spazi e nelle vie principali a fondo battuto, oltreché nelle giornate di pioggia.

Chiunque venga a conoscenza di incendio nei boschi deve il più celermente possibile darne segnalazione al più vicino Comando dei Carabinieri o del Corpo delle foreste o al Sindaco o ad un componente del gruppo Comunale di protezione Civile.

Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione di un responsabile del Corpo Forestale, od in assenza del più elevato in grado degli altri Corpi armati o in difetto dal Sindaco o dall'Assessore alla Protezione Civile o dal Responsabile dei Vigili del fuoco.

Chiunque, in occasione d'incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento può essere punito a norma dell'art. 652 del Codice di procedura penale.

Nei boschi incendiati a chiunque appartenenti, le autorizzazioni per il cambio di coltura e di pascolo dovranno essere rilasciate dalla Regione Piemonte, che provvede pure nel caso di uso civico.

Per i boschi sottoposti al vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre tutte le norme che la riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia della Provincia.

Art. 41 – Carbonizzazione della legna

È vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di m. 50 dalle piante dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo delle Foreste se la stagione ed il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

- che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di m. 10 ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;
- che i lavori siano di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, di giorno e di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento;
- la carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

Art. 42 – Residui di lavorazione

Nei boschi, dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e da altri residui della lavorazione mediante raccolta e concentramento del materiale negli spazi vuoti improduttivi del bosco od eventuali altri luoghi da farsi indicare dal personale della Stazione Forestale di giurisdizione. In ogni caso i prodotti ed i residui della lavorazione dovranno venire asportati non oltre l'inizio dell'estate successiva all'esecuzione del taglio nei boschi d'alto fusto e non oltre la stagione silvana stabilita dalle norme di cui all'art. 6 delle prescrizioni di massima della Polizia Forestale, quando trattasi di boschi cedui.

Ove ricorrono circostanze eccezionali, l'autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero del bosco dai residui della lavorazione o consentire proroghe al termine suddetto.

Art. 43 – Piantamenti – Distanze degli alberi

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi si devono rispettare le seguenti distanze dai confini di proprietà:

- PIANTE AD ALTO FUSTO (altezza superiore ai 3 metri – PIOPPI)

- A) dai corsi d'acqua minori: 10 (dieci) metri lineari dal limite dell'alveo
- B) dai fossi comunali: 6 (sei) metri lineari
- C) dai terreni coltivati: 15 (quindici) metri lineari
- D) dai terreni coltivati a vite: 25 (venticinque) metri lineari
- E) dai frutteti: 25 (venticinque) metri lineari
- F) dai fabbricati: 25 (venticinque) metri lineari

Nelle aree considerate come Fascia "A" nel piano stralcio di bacino (PS 45), il piantamenti può avvenire solo previa autorizzazione dell'Autorità di Bacino.

– PIANTE CON ALTEZZA FINO A DUE METRI E MEZZO

- A) dal confine di proprietà: 0.5 (zero punto cinque) metri lineari
- B) dai fossi comunali: 6 (sei) metri lineari

– PIANTE CON ALTEZZA FINO A TRE METRI

- A) dal confine di proprietà: 1.5 (uno punto cinque) metri lineari
- B) dai fossi comunali: 6 (sei) metri lineari

– SIEPI

dal confine di proprietà: 0.5 (zero punto cinque) metri lineari – Art. 892 Codice Civile

La distanza minima da osservare dal confine di proprietà per il piantamento dei pioppi non si applica:

- a. in caso di accordo intercorso tra i proprietari confinanti;
- b. quando entrambi i terreni sono coltivati a bosco (come da delibera C.C. n. 67 del 28.05.1988).

CAPO VI – MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI DELL'AGRICOLTURA

Art. 43-bis – Prevenzione e lotta agli organismi nocivi delle piante*a. Prevenzione della diffusione di organismi nocivi alle piante*

È vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi, pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante: lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento Regionale n. 8/R del 20.09.2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

b. Lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al D. Lgs. n. 214 del 19.08.2005

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. n. 214 del 19.08.2005, il proprietario del fondo ed il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto a. previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

c. Organi preposti alla vigilanza

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agro ambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'art. 18-ter della Legge Regionale n. 63 del 12.10.1978 e s.m.i..

d. Procedure amministrative

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale, volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. n. 214 del 19.08.2005, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

e. Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite

I proprietari dei terreni su cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari dei fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente, notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. È, in ogni caso, fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18-ter della L.R. n. 63/1978.

f. Disposizioni varie

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5, l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico-scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere

eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20.09.2011 (Regolamento forestale).

Art. 44 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue.

- a. nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità degli artt. 22 e 23 R.D. 29.05.1941, n. 489 e della legge 13.06.1935, n. 1220 e s.m.i., contenenti norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;
- b. salve le disposizioni dettate dalla legge 18.06.1931, n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 e modificate con R.D. 02.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie deprimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro si essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c. verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 45 – Divieto della vendita di piante e sementi

È vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologia competente.

Art. 46 – Cartelli per esche avvelenate

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 47 – Spedizione di piante

Qualunque spedizione di piante o semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione

di semi, ed infine, commercianti di piante, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali di cui all'art. 8 del R.D. 12.10.1933, n. 1700.

Verificandosi casi di malattie diffusibili e pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico.

Art. 48 – Nidiate di uccelli

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato di distruggere le nidiate.

Art. 49 – Allevamento bachi

Chiunque intenda allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio municipale denunciando la relativa partita.

I bachicoltori, tenute presenti le norme di cui al R.D.L. 15.05.1927, n. 935 convertito in legge 14.06.1928, n. 1379 e s.m.i., hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Scerico il canchino dei bachi da seta.

Art. 50 – Impianto di vivai e commercio piante

Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e la selezione dei semi, deve ottenere, ai sensi della legge 18.06.1931, n. 987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia come da prescrizioni dell'art. 11 del regolamento approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700.

È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

Art. 51 – Concimi chimici

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R.D.L. 15.10.1925, n. 2033 convertito in legge 18.03.1926, n. 562 e s.m.i e nella legge 16.06.1913, n. 88 e s.m.i. e relativi regolamenti.

Art. 52 – Piante officinali

La coltivazione e la raccolta delle piante officinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R.D. 26.05.1932, n. 772, è riservata ai raccoglitori muniti della autorizzazione rilasciata dal Sindaco limitatamente alla specie di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento di autorizzazione.

In proposito dovrà essere osservata ogni altra disposizione contenuta nella legge 06.01.1931, n. 99 e s.m.i. e nel regolamento approvato con R.D. 19.11.1931, n. 1793, sulla disciplina delle coltivazioni, raccolta e commercio delle piante officinali.

Art. 53 – Difesa delle coltivazioni

Sono considerati presidi sanitari i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinati (pronti all'impiego). Pertanto:

- a. prodotti destinati a combattere gli organismi di origine animale, vegetale e pirofici;
- b. prodotti destinati ad essere impiegati come bagnati derivanti da emulsioni, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione;
- c. i gas tossici di cui al R.D. 09.05.1927, n. 147 destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate.

La legislazione in vigore prevede 3 classi di presidi sanitari per simbolo di pericolo:

Xi = irritante: 3^a classe

Xn: 2^a classe

T e T+ = tossico ed altamente tossico: 1^a classe

L'uso di tali materie tossiche deve avvenire secondo le vigenti norme.

A richiesta degli agenti di P.S. r polizia municipale il detentore di tali presidi sanitari dovrà, esibendo il proprio tesserino, dimostrare di essere abilitato dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ad acquistare ed usare i suddetti prodotti.

L'acquisto dei presidi sanitari di prima e seconda classe può essere fatto solo da persona maggiorenne ed impieghi lui stesso il presidio acquistato per il trattamento delle coltivazioni.

I presidi sanitari vanno utilizzati esclusivamente in agricoltura e qualsiasi altro uso è severamente vietato.

Nell'impiego dei presidi sanitari si dovranno usare indumenti adatti capaci di evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca (guanti di gomma o plastica, maschere ed occhiali protettivi).

È inoltre vietato fumare od assumere cibi durante l'impiego di fitofarmaci onde evitare intossicazioni.

È da evitare di operare controvento per non essere investiti dalla nube irrorante e di investire bestiame o altre colture trovatasi a poca distanza dalla zona di irrorazione.

È severamente vietato abbandonare in ogni luogo le confezioni che abbiano contenuto prodotti fitosanitari. Le confezioni usate per i presidi di prima e seconda classe vanno distrutte o rese inutilizzabili ed innocue. Le confezioni di carta, PVC o altro materiale plastico devono essere bruciate e le ceneri disperse. Gli imballaggi di vetro che hanno contenuto tali presidi devono essere frantumati ed i pezzi interrati.

Le miscele non utilizzate rimaste in piccole quantità devono essere neutralizzate attraverso gli appositi mezzi chimici. Se questo non può avvenire tali miscele devono essere interrate in terreni argillosi evitando nel modo più assoluto di inquinare le falde idriche. Se si avanzano grandi quantità di miscele non utilizzate, queste dovranno essere rinchiusi in idonei recipienti e consegnati al Comune che provvederà alla loro distruzione o neutralizzazione.

Art. 54 – Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo

È proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

Con richiamo alla Legge forestale di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo R.D. 16.05.1926, n. 1126 ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale, nonché all'art. 635 C.P., gli Agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sverttarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

È vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni od ai prodotti.

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli, gli stocchi ed i materiali residui del granoturco, ove siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno salvo diversa ordinanza del Sindaco.

È fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, delle arvicole, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi contro i quali le autorità ritenessero opportuno ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando.

CAPO VII – MALATTIA DEL BESTIAME**Art. 55 – Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell’art. 1 del regolamento di polizia veterinaria dell’8 febbraio 1954, n. 320. Si fa riferimento anche alla legge n. 296 del 13.03.1958 ed al D.P.R. n. 845 del 23.01.1975.

I possessori di animali selvatici in cattività devono presentare espressa denuncia all’autorità competente per riceverne adeguati nulla osta la possesso.

Art. 56 – Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell’intervento dell’Autorità sanitaria a cui viene fatta denuncia, il proprietario o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 57 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L’interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria già sopra riportato.

Art. 58 – Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Per quanto non espressamente riportato in questo articolo si fa riferimento al regolamento comunale d’igiene e ad ogni altra normativa operante in materia urbanistico-edilizia.

Art. 59 – Protezione degli animali

Con richiamo alle leggi vigenti, è vietata la distribuzione degli animali insettivori utili all’agricoltura.

Solo nel caso che essi si rendessero molesti a qualche coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli organi competenti in materia. Al fine di salvaguardare l’ambiente ecologico esistente è vietata la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di legge.

È vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido, scopo di allevamento, senza speciale permesso delle autorità competenti. È pure vietato disturbare in qualsiasi modo la loro moltiplicazione.

È vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive (art. 727 C.P.).

Gli animali che vengono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli in modo insufficiente.

CAPO VIII – CASE COLONICHE**Art. 60 – Costruzione di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 61 – Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene e, per i fienili ed i depositi di carburante, attenersi alle normative antincendio.

Art. 62 – Prevenzione antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili devono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Art. 63 – Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia. In particolare l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T.U. delle leggi di P.S. n. 773 del 18.06.1931 e relativo regolamento d'attuazione n. 635 del 06.05.1940 ed a quelle di cui al D.M. 11.05.1937 circa le "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed i trasporti degli olii minerali". Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alla legge n. 1570 del 27.12.1941, concernenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, al D.P.R. n. 547 del 26.04.1955 e n. 689 del 26.05.1959 riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché quelle di cui al D.M. 27.09.1955, modificato con decreto 16.02.1982 concernenti la determinazione delle attività soggette alla visita di prevenzione incendi.

In caso di incendio:

- i presenti all'incendio sono obbligati a prestare la loro opera nell'estinzione e, arrivati i Vigili del Fuoco, le autorità o gli agenti dell'ordine, si atterranno agli ordini degli stessi;
- nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di spegnimento si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a che ha ragione;

- qualora l'incendio si verificasse di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Art. 64 – Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc..

Art. 65 – Stalle

Le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli art. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i., nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 66 – Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane dai corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio di igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 67 – Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

CAPO IX – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

Art. 68 – Culture agrarie – Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 69 – Accensione fuochi

Non si può far fuoco nella campagna, a distanza minore di 100 (cento) metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada, e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Inoltre il fuoco deve essere acceso prendendo le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che sia respinto.

È vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi a falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai fienili, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

CAPO X – SANZIONI**Art. 70 – Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. n. 383 del 03.03.1934 e s.m.i. e dalla legge n. 689 del 24.11.1981.

Art. 71 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 72 – Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge n. 689 del 24.11.1981 e del D.P.R. n. 571 del 22.07.1982.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 73 – Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

1. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
3. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempito dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo od in contrasto con lo stesso.